



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELMASSA

Via Matteotti, 30 - 45035 Castelmasse (RO) - Tel. 0425 81165 - C.F. n. 91005170294

e-mail: roic80000e@istruzione.it - PEC: roic80000e@pec.istruzione.it

www.comprensivocastelmasse.edu.it



Associazione
Nazionale
Insegnanti
Lingue
Straniere



REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DI PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dei principi della **giustizia riparativa** nell'ambito dei procedimenti disciplinari scolastici, in coerenza con la funzione educativa della sanzione.
2. La giustizia riparativa è intesa come insieme di pratiche educative finalizzate a:
 - o responsabilizzare lo studente autore dell'infrazione;
 - o favorire la comprensione delle conseguenze del proprio comportamento;
 - o promuovere la riparazione del danno educativo, relazionale e simbolico;
 - o rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
3. Le misure riparative non hanno natura punitiva né sostitutiva delle regole, ma costituiscono strumenti educativi orientati alla crescita personale e civica.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - o agli studenti della scuola secondaria di primo grado;
 - o nell'ambito delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di Istituto;
 - o in particolare nei casi di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra tre e quindici giorni.
2. L'applicazione di percorsi di giustizia riparativa è esclusa nei casi in cui:
 - o ricorrano comportamenti di particolare gravità incompatibili con percorsi educativi sostitutivi;
 - o siano presenti rischi per l'incolumità fisica o psicologica dei soggetti coinvolti;
 - o lo studente o la famiglia rifiutino espressamente la partecipazione al percorso.

Art. 3 – Principi ispiratori

I percorsi di giustizia riparativa si fondano sui seguenti principi:

- centralità della persona e rispetto della dignità dello studente;
- proporzionalità tra infrazione e misura adottata;

- personalizzazione dell'intervento educativo;
- ascolto attivo e partecipazione consapevole;
- volontarietà e responsabilizzazione;
- tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte.

Art. 4 – Tipologie di interventi riparativi

1. I percorsi di giustizia riparativa possono consistere, a titolo esemplificativo, in:
 - attività di cittadinanza attiva e solidale;
 - attività di restituzione simbolica o sociale;
 - azioni di supporto a progetti scolastici o comunitari;
 - percorsi riflessivi guidati con tutor educativo.
2. Le attività:
 - sono adeguate all'età e alle capacità dello studente;
 - non hanno carattere lavorativo;
 - non sostituiscono prestazioni professionali;
 - si svolgono in ambienti idonei e sicuri.

Art. 5 – Procedura di attivazione

1. Il percorso di giustizia riparativa è deliberato dal **Consiglio di Classe**, nel rispetto della composizione prevista dalla normativa vigente.
2. Prima della deliberazione sono garantiti:
 - la contestazione formale dell'infrazione;
 - il diritto di ascolto dello studente;
 - il coinvolgimento della famiglia.
3. La sanzione disciplinare è formalmente irrogata e contestualmente attuata mediante modalità riparative.

Art. 6 – Progetto formativo personalizzato

1. Ogni percorso è definito attraverso un **progetto formativo personalizzato**, che specifica:
 - durata del percorso;
 - attività previste;
 - sede di svolgimento;
 - obiettivi educativi;
 - figure di riferimento;
 - modalità di monitoraggio.
2. Il progetto è condiviso con la famiglia e costituisce parte integrante del provvedimento disciplinare.

Art. 7 – Ruoli e responsabilità

1. Il Dirigente scolastico:

- garantisce la legittimità e la correttezza del procedimento;
 - stipula eventuali convenzioni con soggetti esterni.
2. Il Consiglio di Classe:
 - valuta l'opportunità del percorso riparativo;
 - monitora l'esito educativo della misura.
 3. Il soggetto ospitante:
 - assicura vigilanza e tutoraggio;
 - collabora alla valutazione finale.

Art. 8 – Valutazione e conclusione del percorso

1. Al termine del percorso, il Consiglio di Classe valuta l'esito dell'esperienza sotto il profilo educativo e formativo.
2. L'esito positivo del percorso concorre alla ricostruzione del patto educativo e al reinserimento pieno dello studente nella comunità scolastica.

Art. 9 – Tutela dei minori, sicurezza e privacy

1. Tutte le attività si svolgono nel rispetto:
 - delle norme sulla sicurezza;
 - della tutela dei minori;
 - della protezione dei dati personali.
2. I dati trattati sono limitati alle finalità educative del percorso.

Art. 10 – Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato in conformità a:

- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 – Statuto delle studentesse e degli studenti;
- D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134;
- Legge 107/2015;
- D.Lgs. 62/2017;
- normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei minori e protezione dei dati personali;
- Regolamento di Istituto e PTOF.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto ed è parte integrante del Regolamento di Istituto.